

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1991

relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 521/77 del Consiglio<sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili;

considerando che i quantitativi di funghi coltivati conservati temporaneamente ma impropri al consumo immediato, e immessi in libera pratica nella Comunità dall'inizio del 1990, sono in costante aumento;

considerando che i prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori sono inferiori al livello dei prezzi dei prodotti analoghi ottenuti nella Comunità; che, pertanto, le condizioni di commercializzazione dei prodotti comunitari rimangono difficili;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2891/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo al rilascio di titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati<sup>(4)</sup>, è stato fissato un quantitativo massimo di detto prodotto che può essere immesso in libera pratica per il 1990; che, con i regolamenti (CEE) n. 3758/90<sup>(5)</sup>, (CEE) n. 809/91<sup>(6)</sup> e (CEE) n. 2162/91<sup>(7)</sup> relativi ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati, è stata fissata una quantità massima per i periodi 1° gennaio - 31 marzo 1991, 1° aprile - 31 luglio 1991 e 1° agosto - 31 ottobre 1991;

considerando che, a decorrere dal 1° novembre 1991, le domande di titoli d'importazione rischiano di essere eccessive rispetto al reale fabbisogno e molte di esse potrebbero essere presentate a scopo puramente speculativo, in attesa dell'entrata in vigore di una nuova regolamentazione concernente la classificazione tariffaria di taluni funghi temporaneamente conservati e dell'adattamento risultante dalla normativa sul regime all'importazione per quanto riguarda i funghi in parola, nonché

nell'incertezza dei risultati delle trattative in corso con taluni paesi esportatori; che tale situazione può determinare gravi perturbazioni sul mercato comunitario, con il rischio di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia con decorrenza dal 1° novembre 1991;

considerando che le misure di salvaguardia devono essere tali da impedire importazioni massicce durante un periodo limitato; che a tal fine è opportuno, sulla scorta dei criteri precisati nel regolamento (CEE) n. 521/77 e in attesa dell'entrata in vigore delle misure citate più sopra e dei risultati delle discussioni indicate, stabilire il quantitativo di prodotti in oggetto che può essere immesso in libera pratica per il restante periodo dell'anno in corso, sulla base dei quantitativi importati nel corso dello stesso periodo dell'anno precedente e assumendo come ipotesi un tasso di incremento corrispondente ad un'evoluzione regolare degli scambi;

considerando che, per garantire la corretta utilizzazione di detto quantitativo ed evitare che vengano presentate domande di titoli abusive, è opportuno riservare una percentuale preponderante del quantitativo in questione agli operatori che già in passato abbiano effettuato acquisti di funghi coltivati temporaneamente conservati, percentuale calcolata proporzionalmente ai quantitativi da essi richiesti nel 1989 e nel 1990, offrendo peraltro un certo accesso a tali disponibilità anche ai nuovi importatori;

considerando che occorre infine stabilire le modalità supplementari necessarie per il rilascio dei titoli; che tali modalità sono integrative o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1° agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2641/91<sup>(9)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° novembre al 31 dicembre 1991, i titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati, ma non attivi all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, di cui al codice NC ex 0711 90 50, sono rilasciati limitatamente ad un quantitativo di 4 700 t.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 49.<sup>(6)</sup> GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 47.<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 12.<sup>(8)</sup> GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.<sup>(9)</sup> GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 11.